

Art. 433 Codice civile

Personae obligate: - all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine:

- 1) il coniuge
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti.
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali; con precedenza dei germani sugli unilaterali.

MODALITA' PER IL CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE:

Dal reddito complessivo del parente obbligato vengono sottratte le ritenute, secondo risultanze delle certificazioni dei redditi.

Dal reddito mensile così calcolato viene sottratto eventuale importo mensile relativo al canone per locazione o mutuo prima casa fino ad un massimale di € 430,00.

Dal reddito al netto di canone o mutuo, calcolato come sopra indicato, viene sottratta la "quota esente" calcolata secondo i parametri indicati di seguito.

-Nessuno a carico	€ 515,00
-Una persona a carico	€ 1.030,00
-Due persone a carico	€ 1.545,00
-Tre o più persone a carico	€ 2.060,0

Sull'importo così risultante (reddito mensile sottratta la quota esente) si calcola il 25% che corrisponde alla quota dovuta dal parente obbligato.